

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4224 del 02/11/2016
Oggetto	REG. REG. 41/01 ART. 28 E 36 ζ PROC. PCPPA0365/15CT01 - SOCIETA ζ ITALCEMENTI SPA ζ MODIFICA, SUBENTRO E CAMBIO DI TITOLARITA ζ DELLA CONCESSIONE GIA ζ ASSENTITA CON DETERMINA CUMULATIVA N. 16068 IN DATA 06/11/2014.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4345 del 28/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.



**Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
di Piacenza**

OGGETTO: REG. REG. 41/01 ART. 28 E 36 – PROC. PCPPA0365/15CT01 - SOCIETA' ITALCEMENTI SPA – MODIFICA, SUBENTRO E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE GIA' ASSENTITA CON DETERMINA CUMULATIVA N. 16068 IN DATA 06/11/2014.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" , le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 16068 in data 06/11/2014, del Dirigente Professional Specialista Risorse Idriche e Demanio Idrico del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po - sede di Piacenza, è stata assentita con atto cumulativo, alla Società MA.PRI.CEM S.r.l. con sede in Piacenza - P.IVA 00174510339 - cod. procedimento PCPPA0365, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Nibbiano (PC), mediante un punto di prelievo ubicato in località "Cava di Genepreto", foglio 31 mappale 11, per uso igienico ed assimilati, per una portata massima di 0,30 l/s ed un volume annuo di 300 m³/c;
- che la concessione di che trattasi è stata assoggettata al procedimento di concessione preferenziale di cui al "*Titolo V – Disciplina dei procedimenti speciali – Capo I – Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica*" del R.R. n. 41/01, artt. 38 e 39 con validità fino al 30/09/2024;

PRESO ATTO, che in data 10/07/2015 (prot. n. PG.2015.0491957 della Regione Emilia-Romagna) la Società ITALCEMENTI S.p.A. con sede in Bergamo - P.IVA 00223700162, in qualità di proprietaria dei terreni su cui insiste il punto di prelievo in parola, ha presentato la domanda per ottenere il subentro ed il cambio di titolarità della concessione n. 16068 del 06/11/2014;

VISTA la nota inoltrata al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, della Regione Emilia-Romagna, in data 17.06.2015 prot. PG 2015.0423546, con la quale la Società MA.PRI.CEM. S.r.l. ha comunicato di voler rinunciare alla concessione di cui sopra per fine attività e contestualmente ha annunciato il subentro della ITALCEMENTI S.p.A., in qualità di proprietaria dei terreni;

VISTA inoltre la “Dichiarazione di accettazione” inoltrata a questa Struttura e acquisita con prot. N. 11560 in data 20/10/2016, con la quale la Società subentrante ITALCEMENTI S.p.A. ha dichiarato di accettare le condizioni e gli obblighi contenuti nel disciplinare allegato alla concessione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 16068/2014, a firma del Dirigente Professional Specialista Risorse Idriche e Demanio Idrico del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po - sede di Piacenza;

DATO ATTO che, da un controllo degli atti d'ufficio, è emerso che la Società MA.PRI.CEM S.r.l. (ex concessionaria), aveva presentato, con la modulistica predisposta dal Servizio, una domanda di concessione preferenziale “semplificata” e, che, in relazione alle caratteristiche del prelievo indicate in domanda, rientrava nella fattispecie da istruire secondo la “procedura semplificata” di cui all’art. 36 comma 1, lett. c), del Reg. Reg. n. 41/01;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, alla concessione n. 16068/2014, avente il cod. Proc. PCPPA0365, è stata attribuita una validità di 10 (dieci) anni (con una scadenza quindi al 30/09/2024) contrariamente a quanto disposto dall’art. 36, comma 8, del già richiamato Regolamento Regionale il quale prevede, per le concessioni rilasciate con procedura semplificata, che i prelievi siano assentiti per un massimo di anni 5 (cinque);

RITENUTO, in ragione delle considerazioni che precedono di apportare al disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della determinazione n. 16068/2014 e relativo al solo prelievo in questione (procedimento PCPPA0365), la conseguente ed opportuna rettifica dell’art. 4 fissando la durata massima in anni 5 (cinque) e cioè fino **al 30/09/2019**;

VERIFICATO:

- che, nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del RR 41/2001;
- che non sussistono variazioni, nelle quantità e nelle modalità di utilizzo della derivazione, rispetto alla concessione originaria;

ACCERTATO che l'istante ha provveduto

- al versamento delle spese di istruttoria;
- al versamento dei canoni annuali;

RITENUTO a norma:

- dell'art. 28, del R.R. 41/01, che la richiesta sia legittima e si debba pertanto procedere al cambio di titolarità della concessione cumulativa ed in particolare al cod. Proc. PCPPA0365, individuando la Società ITALCEMENTI S.p.A, quale nuova intestataria della stessa (cod. proc. PCPPA0365/15CT01);
- del Titolo IV del R.R. 41/01, che in relazione alle caratteristiche del prelievo indicate in domanda, la concessione debba essere assoggettata alla "procedura semplificata" di cui all'art. 36, comma 1, lett. c);

PRECISATO che resta confermata, in ogni altra sua parte, la precedente concessione 16068/2014, che qui si intende integralmente richiamata;

DATO ATTO, dei nuovi adeguamenti normativi avvenuti con l'entrata in vigore della L.R. n. 2/2015, richiamata in premessa;

CONSIDERATO che il concessionario subentrante, dovrà provvedere al versamento di un nuovo deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione più volte richiamata, **per un importo pari ad € 250,00 da versare prima del ritiro del presente provvedimento;**

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

- a) di riconoscere la **Società ITALCEMENTI S.p.A.** con sede in Bergamo (BG), C.F. 00637110164 - P.IVA 00223700162, quale nuova titolare della concessione (proc. PCPPA0365/15CT01) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Nibbiano (PC) assentita con l'atto cumulativo indicato in premessa, n. 16068 del 06/11/2014;
- b) di confermare quando disposto con il Disciplinare allegato al summenzionato atto n. 16068 del 06/11/2014, riformando il solo termine, indicato all'art. 4, relativo alla validità della concessione che avrà durata di anni 5 (cinque) con scadenza, quindi, **al 30/09/2019;**
- c) di dare atto che la Società subentrante, è tenuta al rispetto degli obblighi e condizioni contenute nel disciplinare allegato alla sopracitata determinazione n. 16068/2014, modificato secondo quanto disposto alla precedente lett. b), ed ora costituente parte integrante del presente atto, unitamente alla "Dichiarazione di accettazione" resa in data 20/10/2016;
- d) di stabilire che il Concessionario subentrante, dovrà provvedere al versamento del deposito cauzionale pari a 250,00 euro;

- e) di dare atto, che il cambio di titolarità della concessione di cui al presente atto, avrà efficacia solo dopo l'avvenuta notifica nei termini di legge da parte del concessionario, previo accertamento della costituzione del deposito cauzionale ;
- f) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;.

Di dare atto infine che:

- l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- la Regione Emilia Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
- qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144;
- il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa.

Originale firmato digitalmente
dalla Responsabile S.A.C.
Adalgisa Torselli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.